



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.09/000135-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI MICRO-IMPIANTO IDROELETTRICO SULLA BEALERA DEL GIOGO, NEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE (POTENZA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: MONDINO RICCARDO, VIA DANTE 13, 12030 CAVALLERMAGGIORE.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 17.01.2019 con prot. n. 3551, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del sig. Riccardo Mondino, residente in Via Dante n. 13 a Cavallermaggiore;
- con nota provinciale prot. n. 4036 del 21.01.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 21 gennaio al 06 marzo 2019;
- con nota prot. n. 4037 del 21.01.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*".

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati, risulta pervenuti il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 15816 del 07.03.2019 la **Città di Cavallermaggiore**, ha espresso le seguenti osservazioni:

"Aspetti urbanistici - paesaggistici"

In riferimento al procedimento in oggetto, presa visione degli Elaborati Progettuali pubblicati sul sito internet della Provincia e richiamati:

- *i disposti normativi dell'articolo 29 della L.R. 11.03.2015 n. 3 che hanno abrogato l'articolo 31 (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) della*

L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

- *i disposti normativi del punto 2.3.3 (classe 3A.2 di idoneità all'utilizzazione urbanistica) dell'art. 40bis "Vincoli di carattere geologico-tecnico" del vigente P.R.G.C., che cita:
"Fasce di rispetto reticolato idrico minore e fontanili
Si estendono con ampiezza di 5 metri su ogni lato, delle bealere e dei fossati costituenti reticolato di drenaggio minore, oltre che delle trincee dei fontanili.
In tale fasce vige la seguente normativa, tesa a garantire il deflusso idrico ed a consentire interventi di manutenzione:
a) non sono ammessi nuovi manufatti (edifici, muri, recinzioni, terrazzamenti) né modificazioni morfologiche, quali movimenti di terra o riporti;
b) per gli edifici e le altre strutture esistenti (quali muri e recinzioni) sono ammessi interventi che non comportino un peggioramento della situazione idraulica;
c) potranno essere attuati nuovi attraversamenti, con sviluppo limitato allo stretto indispensabile e sulla base di verifica idraulica;
d) sono comunque vietati interventi di copertura o tombinatura;
e) sono ammissibili opere di urbanizzazione a rete, impianti tecnologici e infrastrutture di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili (escluse comunque le costruzioni fuori terra), oltre a consolidamenti o interventi di sistemazione idrogeologica."*
- *i disposti normativi dell'articolo 40 "Decoro e tutela dell'ambiente" del vigente P.R.G.C. assumono come elementi facenti parte del patrimonio paesistico ambientale (ed in quanto tali vengono considerati meritevoli di tutela) i corsi d'acqua naturali, ciò prevedendone la conservazione nella loro integrità e conseguentemente:
 - non ammettendo occlusioni anche parziali dei corsi d'acqua naturali tramite riporti o sbancamenti;
 - richiedendo che ogni intervento deve risultare finalizzato alla rinaturalizzazione e alla valorizzazione del corso d'acqua e delle sponde e garantire la conservazione degli habitat significativi e delle biodiversità esistenti ed il mantenimento della funzione di "corridoio ecologico" del corso d'acqua interessato;
 - richiedendo che le opere di manutenzione, di modellamento o sostegno delle sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono essere progettate ed attuate secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
 - richiedendo che devono essere conservati e potenziati tutti gli elementi naturalistici presenti nelle fasce laterali quali residue aree di vegetazione forestale, ambiti coperti da vegetazione arboreo-arbustiva, elementi significativi di vegetazione ripariale o palustre, zone umide ed ambienti simili;*
- *i disposti normativi dell'articolo 46 "Strutture tecniche per servizi di interesse generale" del vigente P.R.G.C. che prevedono la possibilità di installazione di impianti e strutture tecniche per la produzione di servizi di interesse generale (quale l'energia elettrica) in qualsiasi zona del P.R.G.C., salva restando la facoltà del Comune di imporre speciali cautele, con modalità e caratteri idonei ad evitare danni all'ambiente;*
- *i disposti normativi dell'articolo 28 "Edificabilità nelle aree agricole di salvaguardia ambientale (E1)" del vigente P.R.G.C. definisce di salvaguardia ambientale alcune aree agricole in cui intende salvaguardare l'integrità dell'ambiente e del paesaggio rurale. Su dette aree non sono ammessi nuovi insediamenti, fatta salva la possibilità di edificare nuovi fabbricati esclusivamente a servizio delle aziende agricole insediate nella Frazione Foresto e nella Frazione Madonna del Pilone, limitatamente all'area ad esse confinanti;*
- *i disposti della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5 del 17/12/2015, (adozione del progetto di variante delle norme di attuazione del PAI - Titolo V - al fine della sua integrazione con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)) nonché i contenuti della relativa nota della Regione Piemonte-Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuta a quest'Amministrazione Comunale il 19.05.2016 (nota inviata ai Comuni, alle Provincie, alla Città Metropolitana, agli Enti Parco e per conoscenza all'AIPO ed all'Autorità di bacino del Po; pubblicata sul Sito istituzionale della Regione) ad oggetto:*

“Progetto di Variante normativa al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) - Titolo V - Indicazioni operative per l’applicazione delle norme di uso del suolo nelle more dell’approvazione definitiva della Variante”;

- *gli approfondimenti modellistici per individuazione delle dinamiche di allagamento dei Torrenti Maira e Mellea e primi interventi per la mitigazione del rischio in Comune di Cavallermaggiore - Studio idraulico con modellazione numerica bidimensionale in condizioni di moto vario ed esecuzione di rilievo topografico/batimetrico integrativo sulle aste dei torrenti Maira e Grana-Mellea;*
- *i contenuti del P.P.R. approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836;*

si osserva che:

- *l’intervento risulta in contrasto con l’art. 40bis delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. in quanto tali disposti normativi non ammettono nuovi manufatti (edifici, muri, recinzioni, terrazzamenti) né modificazioni morfologiche, quali movimenti di terra o riporti;*
- *l’intervento deve verificare in particolare i disposti normativi di cui all’art. 40, comma 5.1 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. - “Decoro e tutela dell’ambiente” che assumono come elementi facenti parte del patrimonio paesistico ambientale (ed in quanto tali vengono considerati meritevoli di tutela) i corsi d’acqua naturali, ciò prevedendone la conservazione nella loro integrità e conseguentemente:*

- *non ammettendo occlusioni anche parziali dei corsi d’acqua naturali tramite riporti o sbancamenti;*
 - *richiedendo che ogni intervento deve risultare finalizzato alla rinaturalizzazione e alla valorizzazione del corso d’acqua e delle sponde e garantire la conservazione degli habitat significativi e delle biodiversità esistenti ed il mantenimento della funzione di “corridoio ecologico” del corso d’acqua interessato;*
 - *richiedendo che le opere di manutenzione, di modellamento o sostegno delle sponde o di rimodellamento della sezione e del fondo devono essere progettate ed attuate secondo tecniche di ingegneria naturalistica;*
 - *richiedendo che devono essere conservati e potenziati tutti gli elementi naturalistici presenti nelle fasce laterali quali residue aree di vegetazione forestale, ambiti coperti da vegetazione arboreo-arbustiva, elementi significativi di vegetazione ripariale o palustre, zone umide ed ambienti simili.*
- *l’intervento dovrà tenere in considerazione i valori dello Studio Bidimensionale che mettono in evidenza la situazione di rischio della zona in caso di eventi alluvionali;*
- *l’intervento dovrà verificare la sua compatibilità con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R. approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836.*

Si evidenzia che in forza dell’interpretazione degli atti reperiti presso gli uffici comunali, il corso d’acqua della Bealera del Giego non risulta ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 25/07/1904 n.ro 523.

Aspetti relativi alla compatibilità con la zonizzazione acustica comunale

In considerazione che l’intervento si colloca in stretta adiacenza a ricettori sensibili esistenti nell’insediamento residenziale di recente impianto, si ritiene, ai fini di un’esaustiva verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale, opportuno effettuare la verifica preventiva dell’impatto acustico dell’insediamento (D.P.C.M. 01/03/1991, Legge 26/10/1995 n. 447, Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 e del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 57 del 29/11/2006) redatta da tecnico competente in acustica (valutazione relazione previsionale di impatto acustico), al fine di valutare le effettive opportune soluzioni necessarie per limitare il livello di emissione sonora.

Aspetti Amministrativi

Si evidenzia che nell’anno 2008 si è verificata, nelle zone interessate dal progetto, un’esondazione del torrente Mellea e del reticolato idrico minore (tra i quali la Bealera del Giego, a monte dell’impianto in progetto, in prossimità del ponte della Ferrovia) con

conseguente allagamento di zone agricole, produttive e residenziali a sud-est del centro abitato di Cavallermaggiore.

Il Piano Gestione Rischio Alluvioni e lo Studio Bidimensionale del territorio confermano una situazione di rischio R4 nell'area interessata dall'intervento in argomento e zone limitrofe (nello specifico le quote che si rilevano dallo studio bidimensionale indicano un livello di acqua per un Tempo di Ritorno 200 anni di circa 0,890 - 1 mt oltre il Piano Campagna rilevato a mt s.l.m. 283). Si evidenzia che attualmente non sono ancora stati attuati i previsti presidi di Protezione Civile, già concordati con l'AIPO. Dovrà essere verificato che l'intervento non costituisca aggravio alla condizione di rischio attualmente presente sull'area.

In caso di allerta posta dai Bollettini delle Regione Piemonte Settore Protezione Civile, che saranno prontamente trasmessi, si richiede la messa a disposizione di personale idoneo con un ruolo decisivo, fino al termine della criticità, atto a risolvere eventuali problematiche che potranno verificarsi.

Si ritiene essenziale che venga garantita la manutenzione ordinaria e la pulizia della Bealera del Giogo a carico del proponente per 40 metri a valle e a monte per tutto il tratto fino in corrispondenza del manufatto del ponte della ferrovia compreso.

Il piano di eventuale dismissione dell'impianto dovrà prevedere il ripristino totale dello stato dei luoghi ante intervento.

Nel merito invece della bozza di convenzione proposta, essa è da rivedere nei contenuti e nelle responsabilità, previo separati accordi da intraprendersi con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ritiene importante che siano mantenuti eventuali diritti di concessioni irrigue, nonché siano attuati tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire il mantenimento delle comunità ittiche."

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, risulta pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico:
 - con nota prot. ric. n. 15759 del 07.03.2019 il Sig. Romano Maurizio chiede che venga garantita la sicurezza dei residenti dell'area di via Giotto al fine di evitare futuri allagamenti previa verifica dello stato di fatto dei fossi irrigui e di scolo presenti nella zona.

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera dovranno essere acquisiti i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni, così come dichiarato dal proponente:

Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque:

- Concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico ai sensi del D.P.G.R.10/R del 29.07.2003 e s.m.i.;

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche – Settore Tecnico Regionale di Cuneo:

- Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i., opere in alveo autorizzazione in linea idraulica;
- Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i., occupazione di suolo demaniale;

Comune di Cavallermaggiore:

- Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001;
- Autorizzazione ai fini ambientali e paesistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Ministero dello Sviluppo Economico:

- Nulla osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;

Azienda Sanitaria Locale CN1;

Comando Regionale Militare Nord;

2. dal punto di vista tecnico

L'impianto in progetto si articola come un sistema di by-pass rispetto all'attuale assetto che unisce in un'unica linea di flusso il tracciato della Bealera del Giogo e l'adiacente fosso scaricatore, in

destra orografica. L'intervento propone il riuso di un salto di circa 2 m un tempo utilizzato da un mulino azionato con ruota idraulica. Per quanto dichiarato, lo schema di by-pass non influisce sul bilancio idrologico generale. La variazione del regime di portata si concentra nel tratto sotteso per una lunghezza limitata in circa 40 metri. In questa parte si prevede il mantenimento di una portata di rilascio di 100 l/s.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

Salto nominale	m	1,91
Portata massima derivata	l/s	1.800
Portata media derivata	l/s	1.089
Portata minima derivata	l/s	360
Portata di rilascio "DMV"	l/s	100
Quota del prelievo	m s.l.m.	283
Potenza nominale media	kW	20,4
Produzione energetica	kWh	123.539

3. dal punto di vista ambientale

Si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

- **Acque superficiali**

Secondo il proponente, la rete della Bealera del Giogo rappresenta un corpo idrico artificiale collegato a un articolato reticolo idrografico che connette risorgive, rii naturali come il Rio Grione e il rio Meirano e una fitta serie di fossi irrigui dove risulta difficile, se non impossibile, definirne gli apporti e le modalità di distribuzione delle portate nelle diverse diramazioni.

In sede di Organo Tecnico, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Acque, il corpo idrico in oggetto sarebbe invece riconducibile a un corpo idrico iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del RD 1775/1933 e s.m.i.. Si rimanda al parere del competente Settore Regionale la corretta attribuzione del c.i. in parola, dirimente per la corretta applicazione della cosiddetta "Direttiva Derivazioni", adottata in via definitiva con Deliberazione n. 3/2017 in data 14 dicembre 2017.

Infatti, per quanto riguarda l'applicazione della DD, sulla base delle integrazioni riguardanti alcune modalità applicative pubblicate sul sito ADBPO in data 24 ottobre 2018, nell'interpretazione del proponente non potrebbe essere applicata in quanto al momento non risulta possibile definire le modalità di valutazione delle derivazioni sui corpi idrici artificiali e pertanto le derivazioni da tali corpi idrici sono escluse da queste valutazioni.

In calce alla relazione tecnica illustrativa è stata presentata una Bozza di convenzione tra il proponente e il Comune di Cavallermaggiore, poichè si dichiara che il sedime demaniale del canale è di competenza comunale.

- **Componenti biotiche ittiofauna**

Il canale Giogo risulta classificato nella carta delle acque pescabili della provincia di Cuneo come acque libere. La necessità di non interrompere la continuità idraulica del canale e l'eventuale presenza di fauna ittica ha imposto la scelta di adottare un rilascio a valle dell'opera di presa di circa 100 l/sec che attraverserà la paratoia piana di intercettazione e proseguirà nell'alveo del corpo irraggio.

- **Suolo, vegetazione e paesaggio**

L'inserimento dell'impianto richiederà anche alcune operazioni di adattamento e manutenzione di elementi preesistenti e di consolidamento su parte delle sponde. Non è chiaro se il fondo del canale sia attualmente in terra o già cementificato.

Dalle sezioni di progetto si profilano interventi di artificializzazione per l'inserimento di opere in c.a.. In generale nell'esecuzione dell'opera "si cercherà di interessare solamente le superfici strettamente necessarie e di effettuare in tempi brevi gli interventi di ripristino morfologico e vegetazionale." (relazione tecnica illustrativa pag. 33)

Come misure di compensazione e miglioramento ambientale, si prevede di piantumare nella fascia tra la strada di fondovalle al limite dell'area di lavoro e il tracciato del canale adacquatore che corre parallelo alla stessa, esemplari arbustivi di specie autoctone. (studio ambientale pag. 75)

- **Terre e rocce da scavo**

I volumi di scavo sono stimati in circa 274,35 mc. Parte del materiale movimentato verrà riutilizzato per le operazioni di ripristino morfologico dell'area di cantiere, il volume eccedente, non essendo inquinato, verrà, se possibile, riutilizzato in altri cantieri oppure sarà conferito presso idonei centri di trattamento autorizzati. (Studio preliminare ambientale pag. 71)

Si vuole precisare che i materiali in esubero, se in uscita dal cantiere ma gestiti come terre e rocce da scavo, qualificate cioè come sottoprodotti, sono soggetti attualmente al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

Per i materiali da scavo riutilizzati all'interno dello stesso cantiere, il citato nuovo Regolamento sulla Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (D.P.R. n. 120/2017), prevede all'art. 24 una verifica dello stato di "non contaminazione" secondo le procedure indicate negli allegati n. 2 e 4 del regolamento medesimo.

- **Agenti fisici Rumore**

L'intervento si colloca sui margini del nucleo urbano di Cavallermaggiore dove la prevalente destinazione residenziale favorisce la presenza di più recettori sensibili.

In fase di verifica non è stata prodotta una Valutazione previsionale di impatto acustico; il proponente afferma di prevedere di approfondire il tema nel successivo iter autorizzativo, autorizzazione unica D.lgs 387/2003. (SIA pag. 71)

- **Energia**

Nella proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018 è indicato che: "sono da considerarsi impianti "a rilevanza energetica bassa" tutti i nuovi impianti che siano contraddistinti da una producibilità annua inferiore a 1,5 GWh" come quello in esame (produzione media annua stimata in 0,123 GWh). Si precisa che: "*Per i nuovi impianti "a rilevanza energetica bassa" non si manifesta un interesse strategico della Regione, a meno della sussistenza di particolari condizioni di rilevanza di carattere locale, quali particolari esigenze di auto-produzione in zone non servite adeguatamente dalle reti, che dovranno essere adeguatamente motivate e considerate nella valutazione caso per caso. Infine, è da considerarsi d'interesse energetico, ai sensi del Piano, lo sfruttamento a fini idroelettrici della potenzialità residuale (circa 5-8 MW di potenza media nominale) ancora presente nella rete dei canali irrigui della regione, nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica, nonché nella rete degli acquedotti montani*".

In data 27 marzo 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 21425 del 28.03.2019, dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 20938 del 27.03.2019 e della Polizia Faunistico Ambientale di cui alla nota prot. n. 24162 del 08.04.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, considerato che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto propone il riuso di un salto di circa 2 m un tempo utilizzato da un mulino azionato con ruota idraulica;
- gli impatti ambientali potenzialmente significativi, ancorchè parzialmente mitigabili, si prevedono sui comparti suolo, vegetazione e paesaggio, per la realizzazione degli scavi e per

l'inserimento di opere in c.a. ma non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;

L'intervento, verificate la portata d'acqua presente nel canale ed i periodi di effettiva presenza, anche sulla base della presenza di utilizzazioni presenti e tutt'ora in uso, e considerate le misure di compensazione e miglioramento ambientale previste, non determinerà un significativo degrado né un'importante perturbazione del sito prescelto, né in fase di realizzazione né in corso di esercizio della derivazione nel rispetto delle condizioni ambientali specificate nel seguito necessarie per evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la nota prot. ric. n. 15816 del 07.03.2019 della **Città di Cavallermaggiore**, in premessa richiamata.

Vista l'osservazione pubblica prot. ric. n. 15759 del 07.03.2019 presentata da parte del Sig. Romano Maurizio.

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 27 marzo 2019, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 17.01.2019 con prot. n. 3551, da parte del sig. Riccardo Mondino, residente in Via Dante n. 13 a Cavallermaggiore; in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto propone il riutilizzo di un salto di circa 2 m un tempo utilizzato da un mulino azionato con ruota idraulica;
- gli impatti ambientali potenzialmente significativi, ancorchè parzialmente mitigabili, si prevedono sui comparti suolo, vegetazione e paesaggio, per la realizzazione degli scavi e per l'inserimento di opere in c.a. ma non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che

l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;

L'intervento, verificate la portata d'acqua presente nel canale ed i periodi di effettiva presenza, anche sulla base della presenza di utilizzazioni presenti e tutt'ora in uso, e considerate le misure di compensazione e miglioramento ambientale, previste, non determinerà un significativo degrado né un'importante perturbazione del sito prescelto, né in fase di realizzazione né in corso di esercizio della derivazione nel rispetto delle condizioni ambientali specificate nel seguito necessarie per evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2.

2. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di OTTEMPERARE al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, ai soggetti nel seguito indicati:

- a) Vista la presenza di recettori sensibili nell'area, entro 6 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, il proponente dovrà effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dall'impianto, finalizzata alla verifica di conformità con i limiti di emissione ed immissione ed il livello differenziale previsti dalla classificazione acustica comunale per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno, i rilievi dovranno essere effettuati presso i bersagli più vicini ed in un congruo intorno, presso una serie di punti ritenuti idonei e già considerati nel documento previsionale. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa competente ed al Comune, sede dell'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione;

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza lett. a): ARPA Dipartimentale di Cuneo;
Termine per la verifica di ottemperanza: post operam;*

- b) Dai dati in possesso alla Polizia Locale Faunistico Ambientale nella Bealera del Giogo è accertata la presenza, anche se a volte temporanea, di ciprinidi reofili tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat", pertanto occorre predisporre un sistema che permetta la libera circolazione della fauna ittica. Tale dispositivo dovrà essere conforme con quanto indicato nella D.G.R. n. 25-1741 approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica" e soddisfare i punti del capitolo 10.

Inoltre occorre predisporre un piano di manutenzione e di monitoraggio della funzionalità del passaggio al fine di verificare l'effettiva funzionalità verso tutte le specie ittiche presenti.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza lett b): Provincia di Cuneo - Polizia Locale Faunistico Ambientale;

Termine per la verifica di ottemperanza: fase di progettazione;

3. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti.

Indicazioni da approfondire negli elaborati in allegato alla Concessione di derivazione ex D.P.G.R. n. 10/R-2003, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito della procedura stessa:

- dovrà essere fornito un apposito elaborato sintetico indicante tutte le modifiche progettuali effettuate in recepimento delle prescrizioni contenute nel Provvedimento di esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la Derivazione dovrà garantire post-operam il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po comprese eventuali evoluzioni di *suddetti Piani e della Normativa di Settore che modificasse tali parametri;*
- per la ricostruzione delle portate disponibili e della producibilità dell'impianto il Proponente si è basato esclusivamente sulle portate misurate nell'anno 2018; considerando che lo stesso è stato un anno idrologicamente abbondante e che nel 2017 nel periodo aprile-settembre sono stati misurati (per le istanze di concessione n. 5638 e 6011) portate medie di 200 l/s (contro i 700-800 stimati in progetto) si richiede di aggiornare la ricostruzione idrologica come indicato

nel D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.: “Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua; Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferite all’anno medio e all’anno idrologico scarso al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate con frequenza di superamento dell’80%. In assenza di serie storiche di misure idrometriche di estensione trentennale che consentano di caratterizzare il regime idrologico nella sezione di prelievo, lo stesso potrà essere dedotto attraverso i metodi dell’idrologia classica, ovvero attraverso la trasformazione in deflussi del regime delle precipitazioni utilizzando supporti modellistici dei quali dovrà essere fornito un adeguato riscontro in merito alle calibrazioni effettuate. Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati anche in termini di frequenza e persistenza delle portate minime. I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in curve di durata delle portate disponibili, di quelle utilizzabili e rilasciate in alveo, riferite all’anno idrologico medio e scarso”. Tale ricostruzione dovrà tenere opportunamente conto di tutti gli apporti ed i prelievi esistenti a monte e successivamente dovrà essere verificata/tarata sulla base delle portate effettivamente misurate nel 2018; in conseguenza di aggiornamento idrologico richiesto, dovranno essere rivisti anche tutti i calcoli relativi alle portate disponibili, ai rilasci, alle portate prelevate, alla producibilità media annua, etc. e tutti i dimensionamenti e le verifiche idrauliche, verificando anche la sostenibilità economica del Progetto proposto;

- il quadro normativo sancisce che la salvaguardia delle Concessioni di Derivazioni esistenti e regolarmente autorizzate sia vincolante ai fini del rilascio di una nuova Concessione; la Bealera del Giogo costituisce ad oggi fonte di approvvigionamento per la Derivazione n. 5638 ad uso irriguo intestata al Consorzio Irriguo BEALERA DEI MOLINI di Cavallermaggiore, il quale è altresì tenuto a realizzare idonei dispositivi di misura del contributo idrico della Bealera del Giogo; qualora si rilevassero interferenze con suddetta Concessione di derivazione di Acqua Pubblica n. 5638, il titolare dell’eventuale nuova Concessione n. 6184 dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire tale diritto preesistente sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio dell’impianto assumendosi anche tutte le eventuali spese dirette ed indirette da ciò derivanti; qualora il Progetto in esame abbia interferenze con i dispositivi di prelievo e di misura in carico al Consorzio Irriguo BEALERA DEI MOLINI di Cavallermaggiore, occorrerà inoltre procedere alla stipula di apposita Convenzione di couso ai sensi dell’art.29 del D.P.G.R. 20.07.2003 n. 10/R e s.m.i.; in tal caso, il Proponente dovrà predisporre con la documentazione integrativa apposita bozza di convenzione;
- il Concessionario non potrà esercitare alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione concedente per gli eventuali oneri o danni conseguenti alle variazioni delle portate derivabili in esito all’istruttoria in corso di altre derivazioni dissipative ubicate a monte e riguardanti direttamente o indirettamente la Bealera del GIOGO;
- per il valore del rilascio proposto, dovrà essere altresì effettuato il calcolo del DMV/DE ai sensi della Vigente Normativa con conseguente verifica di congruità; l’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea del corpo idrico sia inferiore alla somma della portata minima derivabile dall’impianto e del DMV;
- relativamente alla quantificazione di suddetto rilascio ed alla necessità e tipologia di un’eventuale scala di rimonta per la fauna ittica, si rimanda inoltre al parere di compatibilità degli interventi in progetto con la fauna acquatica, di competenza della Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio - Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste ai sensi della DGR 29 marzo 2010, n. 72-13725 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, come modificata con DGR n. 75-2074 del 17 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 24 del 16 giugno 2011. Si segnala che è oggi vigente la DGR n. 25-1741 del 13.07.2015 - L.r. 37/2006, art. 12 - Approvazione delle “Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica”, cui dovrà essere eventualmente conformato il progetto presentato;
- i dispositivi di rilascio del DMV dovranno essere dimensionati in modo da rendere impossibile il prelievo dell’acqua in presenza di condizioni di deflusso in alveo (Bealera del Giogo) inferiori al DMV prescritto, indipendentemente dai sistemi di regolazione automatica;

- ai sensi della DIRETTIVA 2000/60/CE, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e del D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R, in qualunque momento potrà essere richiesto al Concessionario l'adeguamento delle modalità del prelievo qualora ciò sia motivatamente ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico interessato e dell'equilibrio del Bilancio Idrico. In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i. "la concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione" (fatta salva la riduzione del canone di concessione, su istanza del Concessionario);
- affinché la portata di Concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di esercizio, idonei dispositivi di limitazione della portata massima derivabile coerenti con il moto idrico che consentano di rispettare le condizioni di Concessione;
- a valle dei dispositivi di limitazione della portata massima derivabile, o in alternativa sul canale di scarico, dovrà essere predisposta una idonea sezione (tratto di canale o stramazzo Bazin aerato), facilmente accessibile, per la misura diretta con modalità conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute (mulinello idraulico e/o altro dispositivo con analoga funzione) al fine di consentire ai soggetti che effettuano rilievi sulle derivazioni (Provincia di Cuneo, Corpo Forestale dello Stato ed ARPA Piemonte) di misurare la portata effettivamente derivata.
- il Concessionario, prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio, per tutta la durata di funzionamento della derivazione, idonei dispositivi di misurazione e registrazione automatica in continuo - predisposti per una eventuale futura trasmissione telematica dei dati delle portate prelevate (nonché dei relativi volumi) e di quelle rilasciate (DMV), conformemente alle disposizioni del D.P.G.R. n. 7/R del 25.06.2007 e relativi Allegati.

STABILISCE

4. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori ai seguenti soggetti:

- all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- all'Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale del Settore provinciale Presidio del Territorio, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato.

5. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--